



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2529 / 2021

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AZIENDA AGRICOLA DAL BEN RICCARDO (CF: DLBRCR93T27H823T, P.IVA 04121720272) CON SEDE LEGALE IN VIA CONFIN N. 27/A TORRE DI MOSTO (VE), PER INSTALLAZIONE SITA IN VIA IV BACINO 18, LOCALITA' CESAROLO - SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. D.LGS. N. 152/06, ART 29TER.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia nella quale è presente l'Area Ambiente;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.

- vii. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 nonché il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2021.
- viii. decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Vista la seguente normativa:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 " D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.
- v. la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Provincie per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- vi. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- vii. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.
- viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31/08/2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a

seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion”.

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*” e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25/11/2016 “*Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*” rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Considerato che:

- i. L'Azienda Agricola Dal Ben Riccardo (CF: DLBRCR93T27H823T, P.iva 04121720272) con sede legale in Via Confin n. 27/a Torre di Mosto (VE), intende ampliare l'attuale sede operativa di Via IV Bacino 18, località Cesarolo, a San Michele al Tagliamento (VE), destinata all'allevamento di suini per oltre 2.000 capi e a tale fine ha trasmesso a questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la relativa documentazione tecnica, (prot.lli 32461 e 32463 del 23/06/2021) successivamente integrata (prot. 35468 dell'08/07/2021), ai sensi dell'art 29-ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., al fine dell'esercizio della attività IPPC “*Categoria 6.6b impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 Kg*”.
- ii. In data 21/07/2021 prot. 38437 si è provveduto all'avvio del procedimento e il 26/07/2021 a pubblicare nel sito dell'ente l'indicazione della localizzazione dell'istallazione, la sintesi non tecnica del progetto ed il nominativo dell'azienda agricola Dal Ben Riccardo, nonché gli uffici dove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni. Entro i trenta (30) giorni successivi alla data di pubblicazione di cui al precedente capoverso non sono pervenute a questa Amministrazione osservazioni in merito al progetto.

Preso atto che:

- i. Precedentemente all'invio dell'istanza di AIA, la ditta ha chiesto l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 (prot. n. 12042 del 09/03/2021) per la richiesta di aumento della consistenza dei capi allevati a 2800 posti suino nell'allevamento esistente ubicato in Via IV Bacino n. 18 nel comune di San Michele al Tagliamento (VE).
- ii. Con determina n. 1253 prot. 29976 del 10/06/2021 la CMVe ha espresso parere di non necessità di VIA ed ha prescritto alla Ditta di effettuare una indagine geologica al fine del controllo della tenuta della vasca di stoccaggio dei liquami.
- iii. In data 1/09/2021 prot. 45494 è pervenuta la relazione geologica sopra richiamata su cui si è espresso l'ufficio ambiente con parere positivo in data 13/09/2021 e considerata ottemperata la condizione ambientale con nota prot. 49209 del 20/09/2021, si è ritenuto di non richiedere l'installazione di piezometri e verifiche di parametri, che erano indicate solo in caso di riscontrata presenza di acquiferi sottostanti la vasca, se emergenti dalla relazione geologica.

- iv. In data 14/09/2021 prot. 47904 è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 24/09/2021.
- v. In data 14/09/2021 prot. 47876 è stato chiesto parere formale ad Arpav in merito al piano di monitoraggio e controllo.
- vi. In data 17/09/2021 prot. 48926, il Consorzio Livenza Tagliamento ha inviato nota con la quale comunica di non partecipare alla conferenza dei servizi in quanto la ditta non ha scarichi né in acqua né in fognatura pubblica.
- vii. Gli uffici Edilizia (prot. 50109 del 22/9/2021) e Ambiente (prot. 50601 del 24/09/2021) del comune di San Michele al Tagliamento, non potendo partecipare alla CDS, hanno inviato mail esprimendo parere favorevole al progetto.
- viii. In data 24/09/2021 si è svolta la conferenza dei servizi che ha espresso parere favorevole al progetto con alcune prescrizioni di Arpav e dei Servizi veterinari che verranno inserite nell'allegato 3 "ulteriori prescrizioni" e ha sospeso i termini del procedimento di 10 giorni per permettere alla Ditta di effettuare le necessarie integrazioni (verbale della CDS prot. 53223 del 6/10/2021).
- ix. In data 28/09/2021 prot. 51301 il suap di San Michele al Tagliamento ha trasmesso il parere di Arpav in merito al PMC presentato dalla ditta e anticipato in sede di CDS.
- x. In data 14/10/2021 prot. 55502 la Ditta, per il tramite del suap, ha trasmesso il PMC corretto con le indicazioni di Arpav, il piano della biosicurezza sanitaria richiesto dai veterinari e il progetto per l'installazione di un serbatoio elastomerico in sostituzione della attuale vasca di stoccaggio esterna.

Verificato che il Gestore:

- Ha trasmesso idonea quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi della DGRV n. 1509 del 26 maggio 2009, allegato A e ha assolto alle imposte di bollo come evidenziato nel modello del SUAP di San Michele al Tagliamento.

Dato atto che:

- i. L'istruttoria è stata redatta a seguito della verifica documentale e si è conclusa il 80 gg con parere positivo al netto delle sospensioni previste per legge, pertanto il termine della conclusione del procedimento risulta rispettato.
- ii. la Ditta con prot. n. 33202 del 20.05.2019 ha presentato adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera degli allevamenti zootecnici in ambiente confinato;
- iii. In data 1/04/2021 è stato ricordato dal Dirigente del Servizio, con comunicazione via mail a tutto il personale, l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse.
- iv. Il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Francesco Chiosi, i collaboratori all'istruttoria Erika Scarpa e Tanja Giacomel, non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*.

Per quanto descritto in premessa

DETERMINA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla azienda agricola Dal Ben Riccardo (CF: DLBRCR93T27H823T, P.iva 04121720272) con sede legale in Via Confin n. 27/a Torre di Mosto (VE), di seguito denominata "Gestore", per installazione sita in Via IV Bacino 18, località Cesarolo, a San Michele al Tagliamento (VE), ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6b impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 Kg*".
2. L'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera degli allevamenti zootecnici in ambiente confinato effettuata con prot. n. 33202 del 20.05.2019 è revocata e sostituita dal presente provvedimento.
3. L'impianto deve essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dal Gestore sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate ai sensi della DGRV 1100/2018 (BAT e Sistema Gestione Ambientale prot. 32461 del 23/06/2021)
4. Il numero massimo di capi che possono essere accasati, in ciascun ciclo di allevamento, è di 2.800 suini.
5. Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 "Scheda riassuntiva caratteristiche installazione", l'allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prot. 55502 del 14/10/2021", redatto ai sensi della DGRV 1100/2018 e l'allegato 3 "Ulteriori prescrizioni".
6. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per 10 anni a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.29octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006.
7. Sei mesi (6) prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
8. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
9. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere generale igienico-sanitario e all'inquinamento acustico.
10. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Devono essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (ad

esempio benessere animale, biosicurezza, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari ecc.), concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.

11. Eventuali varianti progettuali, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, dovranno essere preventivamente comunicate alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto dell'articolo 29nonies del D.Lgs. n. 152/2006.
12. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'impianto oltre a quelle descritte nell'*Allegato 3*.

13. Gestione degli effluenti zootecnici

Una corretta gestione dei reflui zootecnici in ogni fase del ciclo di allevamento permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza.

A tal fine vengono descritte le seguenti prescrizioni di carattere generale.

a) Prescrizione produzione ed utilizzo agronomico

In ogni fase del ciclo di allevamento gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le migliori tecniche di gestione di settore (BAT), la normativa vigente relativa all'utilizzo degli effluenti di allevamento (D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 e DGRV n. 1835 del 25 novembre 2016 e dal 1/01/2022 la DGRV 813/2021) ed il Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999), nonché ogni norma o regolamento comunale eventualmente più restrittivi.

Rispettare la distanza di sicurezza di 200 mt dal pozzo quando si effettuano, anche da parte di soggetti terzi, gli spandimenti di liquame e/o digestato.

b) Prescrizione stoccaggi liquame

Le vasche sotto grigliato devono essere tenute funzionali alla raccolta temporanea del liquame che deve essere stoccato nel saccone elastometrico.

L'area circostante il saccone elastomerico deve essere mantenuta pulita e opportunamente recintata così come previsto dal'art. 12 comma 9 della Dgr 1835/2016.

c) Prescrizione Comunicazione nitrati

Il gestore deve provvedere a tenere aggiornata la comunicazione nitrati. In particolare dovrà provvedere a tenere aggiornati gli accordi con gli acquirenti per la cessione di liquame destinato all'impianto di biogas, nel rispetto della normativa della Regione Veneto (DGRV 1835/2016 e e dal 1/01/2022 DGRV 812/2021) anche se di regioni diverse.

L'aggiornamento o il rinnovo della Comunicazione deve essere effettuato tramite l'applicativo nitrati della Regione Veneto, allegando tutta la documentazione integrativa, quali a titolo esemplificativo, atti di assenso ed accordi di cessione di reflui.

In caso di aggiornamenti normativi in materia di direttiva nitrati è fatto obbligo alla Ditta di adeguarsi anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi.

14. Gestione degli stoccaggi

Materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti ed effluenti di allevamento devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto.

Tutte le strutture di stoccaggio devono essere periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti ed effluenti di allevamento soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

a) Prescrizioni vasche

Le vasche e i pozzetti per la raccolta di acque di lavaggio e disinfezione di locali, attrezzature, mezzi, eventuali servizi igienici annessi all'allevamento, devono essere a tenuta, periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

b) Prescrizioni stoccaggio combustibili

Devono essere rispettate le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", qualora le attività svolte dalla Ditta dovessero rientrare nelle fattispecie previste dalla normativa di settore.

15. Mangimi e materie prime per l'alimentazione

I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.

Le aree di carico e stoccaggio dei mangimi devono essere mantenute pulite.

I prodotti per la disinfezione utilizzati durante il vuoto sanitario degli ambienti, quelli per i trattamenti insetticidi e per la derattizzazione, eventualmente stoccati nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto.

I prodotti fitosanitari, gli altri prodotti ad azione biocida e le scorte di medicinali eventualmente presenti nell'impianto, devono essere stoccati in depositi idonei a raccoglierne le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati.

a) Prescrizioni mangimi

Al fine di minimizzare le quantità di azoto e di fosforo escreti devono essere applicate le tecniche nutrizionali previste in particolare dalle BAT 3 e BAT 4, quali per esempio alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi ed integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile e con altri additivi alimentari.

I cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto devono essere conservati per la durata della autorizzazione.

16. Rumore

La Ditta dovrà attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalla attività di allevamento.

I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento e presso i recettori sensibili, devono essere conformi a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14.11.1997 relativamente alla classificazione delle zone confinanti come definita dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di San Michele al Tagliamento ovvero ai limiti nazionali in assenza di specifico piano di zonizzazione per le aree agricole.

La Ditta dovrà tenere nota di eventuali segnalazioni di molestie relative al rumore presso i recettori

sensibili e darne comunicazione a Città metropolitana, Arpav e Comune al fine di attivare le necessarie misure correttive e un monitoraggio puntuale, secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni verificate dagli enti competenti.

17. Emissioni in atmosfera e diffusione di odori

a) Prescrizione stima emissioni

Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

Nel report annuale e nella relazione allegata, le emissioni saranno calcolate sul numero di capi mediamente presenti nel corso dell'anno.

b) Prescrizioni emissioni in atmosfera, polveri ed odori

Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fugitive dall'allevamento.

Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare le emissioni di gas serra, la diffusione di polveri e il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali (BAT) al fine di evitare fermentazioni anaerobiche, quali per esempio un adeguato livello di coibentazione degli edifici, buone pratiche gestionali per la ventilazione, allontanamento rapido delle deiezioni dai locali di allevamento, copertura delle strutture di stoccaggio.

Qualora dovessero emergere segnalazioni di odori circoscritte all'allevamento di suini dell'azienda Dal Ben, sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la Ditta, come previsto dalla BAT 12. Dopo l'analisi delle risultanze del monitoraggio potrà essere attivata l'eventuale "misurazione" degli odori come previsto dalla BAT 26, a carico della Ditta.

Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene il Gestore dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

18. Consumi energetici

Devono essere applicate le BAT inerenti un uso efficiente dell'energia evitando sprechi (ad esempio con l'adozione di un adeguato livello di coibentazione dei capannoni, piantumazione di essenze arboree con funzioni di ombreggiatura, separazione degli eventuali spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente, controllo dei sensori termici, corretta regolazione degli eventuali bruciatori, distribuzione dell'aria calda nei ricoveri) ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

19. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

Si deve ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le BAT (esempio pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC.

Si devono utilizzare abbeveratoi antispreco.

Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti

di allevamento.

a) Prescrizioni acque reflue

Le acque derivanti dalla pulizia dei capannoni, delle attrezzature e delle piazzole a contatto con il liquame se non contengono additivi, quali ad esempio disinfettanti, detergenti ecc, potranno essere utilizzate come acque reflue dopo almeno 90 gg di stoccaggio.

Se mescolate ai liquami suini dovranno essere stoccate per 180 gg.

Diversamente dovranno essere smaltite come rifiuti tramite Ditta specializzata.

b) Prescrizione acque lavaggio

Le acque di lavaggio e disinfezione prodotte dall'attività di lavaggio e disinfezione dei mezzi ed attrezzature devono essere raccolte in apposite vasche.

Tale materiale contenuto nei pozzetti, a prescindere dalla tipologia di disinfettante utilizzato, non è assimilabile ad un refluo zootecnico e non può essere smaltito insieme al liquame o alle acque reflue derivanti dal lavaggio di attrezzature e locali di allevamento.

Tale materiale è assimilabile invece ad un rifiuto per cui soggiace alle disposizioni dettate dall'art. 183 comma bb) punto 2 del D.Lgs 152/06 e deve essere avviato a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da Ditta autorizzata.

20. Rifiuti

Si devono adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità.

Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia. Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica e se ne dovrà dare indicazione nel report annuale.

I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.

I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.

Le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità del rifiuto.

Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche.

Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.

Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi onde evitarne la dispersione.

Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o

al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata. Si deve compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006.

21. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche

Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.

Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi (ad esempio cella frigo, area stoccaggio rifiuti, saccone stoccaggio liquame e vasche sotto grigliato) devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.

Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle vasche di raccolta delle acque reflue e/o di lavaggio.

I sistemi di ventilazione devono periodicamente essere ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.

I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

L'attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d'incidenti o di sversamenti occasionali deve essere tenuta in impianto.

I piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti puliti.

a) Prescrizione controllo insetti e topi

Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di topi, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione alle aree di stoccaggio dei reflui, dei rifiuti, dei silos e della cella frigo.

Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri.

Il controllo degli insetti, e in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

22. Formazione del personale

L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento, alle buone prassi agricole e veterinarie con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Deve essere conservata in azienda la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

23. Attività di controllo e di monitoraggio - PMC

Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria. La relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate anche alla Città metropolitana di Venezia e al Comune di San Michele al Tagliamento.

I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di eventuali emissioni, scarichi e rumore.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di San Michele al Tagliamento. Il report PMC andrà accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.

Nel report annuale vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà tenere la documentazione in azienda e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

Nel report annuale PMC andrà indicato il numero di capi effettivamente introdotto annualmente, la mortalità, i capi venduti e il loro peso medio. Sui capi accasati annualmente, mediamente presenti, si calcoleranno le emissioni, la produzione di liquame prodotta e il relativo quantitativo di azoto con i parametri previsti dalla direttiva nitrati.

24. Conservazione della documentazione e controlli successivi

Devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.

Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

25. Prevenzione e gestione degli incidenti

Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro (24) ore successive i necessari interventi di ripristino.

Dovrà inoltre registrare e comunicare formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di San Michele al Tagliamento, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore con abitazione contigua all'allevamento ovvero con sistemi di controllo a distanza.

26. Benessere animale e biosicurezza

La Ditta, nel realizzare l'impianto e nelle successive fasi di gestione dell'allevamento, deve rispettare tutte le prescrizioni indicate dai Servizi veterinari in materia di benessere animale e biosicurezza.

La Ditta dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, impianto di ventilazione, di riscaldamento, di raffrescamento.

Per rispetto del benessere animale la densità di allevamento non deve superare i 2.800 capi in ogni ciclo di allevamento.

27. Prescrizioni BAT

La Ditta deve applicare correttamente tutte le BAT, compreso il Sistema di gestione ambientale indicate nella ceck list (prot 32461 del 23/06/2021) e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE	Nota
1	Sistema di gestione ambientale SGA	Applicata, SGA volontario non certificato. Si veda più avanti
2	Riduzione impatto ambientale	Applicata
3	Riduzione azoto escreto	Applicata, dieta per fasi
4	Riduzione fosforo escreto	Applicata, dieta per fasi
5	Uso efficiente dell'acqua	Applicata
6	Riduzione della produzione di acque reflue	Applicata
7	Riduzione delle emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	Applicata
8	Azioni per un utilizzo efficiente dell'energia	Applicata
9	Azioni per ridurre le emissioni sonore	Applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i ricettori sensibili è probabile o comprovato. Nel caso emergessero segnalazioni di superamento delle emissioni rumorose presso i ricettori sensibili si procederebbe ad un nuovo rilievo strumentale
10	Azioni per ridurre le emissioni sonore	Applicata
11	Riduzione delle emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico	Applicata, usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti;

		progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.
12	Azioni per prevenire e/o ridurre le emissioni di odori con SGA	Applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i ricettori sensibili è probabile e/o (comprovato)
13	Tecniche per prevenire e/o ridurre le emissioni di odori	Applicata
14-15	Azioni per ridurre le emissioni da stoccaggio di effluente solido	Non applicabile perché non c'è produzione di refluo palabile
16	Azioni per ridurre le emissioni da stoccaggio di liquame	Applicata
17	Azioni per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da stoccaggio dalle vasche in terra (lagoni)	Applicata
18	Tecniche per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone)	Applicata
19	Trattamento in loco degli effluenti di allevamento	Cessione del 36% del liquame prodotto ad un impianto di digestione anaerobica situato vicino all'allevamento
20	Azioni per ridurre le emissioni nel suolo, nelle acque e nell'aria provenienti dagli spandimenti degli effluenti nel terreno	Applicata
21	Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame sui terreni	Applicata
22	Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.	Applicata
23	Stima emissioni ammoniaca	Applicata, si veda il PMC
24	Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo: monitoraggio azoto e fosforo	Applicata, si veda il PMC
25	Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca	Applicata, si veda il PMC
26	Monitoraggio degli odori	Applicata, analisi olfatto metrica. Si veda il PMC
27	Monitoraggio emissioni polveri	Applicata, si veda il PMC
28	Monitoraggio ammoniaca polveri e/o odori	Non applicabile: non è presente

	provenienti da ricoveri muniti di sistemi di trattamento aria.	nessun sistema di trattamento dell'aria in uscita dai capannoni
29	Monitoraggio annuale dei parametri di processo	Applicata, si veda il PMC
30	Riduzione emissioni ammoniacale negli allevamenti intensivi di suini	Applicata ove possibile
31-32-33-34	Riduzione emissioni ammoniacale negli allevamenti intensivi di altre specie	Non pertinenti alla tipologia di allevamento

26b) La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata ad allevamento attivo dalle attività di monitoraggio e autocontrollo della Ditta e da sopralluogo aziendale da parte degli enti competenti.

28. Gestione del fine vita dell'impianto

Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di San Michele al Tagliamento, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione.

Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.

Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune di San Michele al Tagliamento. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e quelle riportate nell'allegato 3 "Ulteriori prescrizioni", e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

29. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

30. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.
31. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
32. Il presente provvedimento viene trasmesso tramite Suap alla Ditta Dal Ben Riccardo, al Comune di San Michele al Tagliamento, ai Servizi veterinari dell'ULSS 4 competente per territorio, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 1: Scheda riassuntiva caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC prot. 55502 del 14/10/2021

Allegato 3: Ulteriori prescrizioni

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente